in seguito alle istanze che l'una o l'altra parte sarà per proporre. Del resto io domanderei all'onorevole Brunetti in qual modo egli intenderebbe poi di provvedere allorquando non vi fosse per avventura nè alcuna quitanza, nè alcun atto pubblico depositato negli archivi comunali. In tutti questi casi naturalmente si deve provvedere, ma in mancanza dei dati che egli propone, la legge presenterebbe un vacuo a cui non si potrebbe rimediare.

Egli è perciò che in tutti i casi particolari provvederà, e deve necessariamente provvedere il diritto comune.

BRUNETTI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Minervini.

MINERVINI. Io pregherei l'onorevole Brunetti a ritirare il suo emendamento.

Mi pare che noi ci siamo un po' dilungati dallo scopo di questa legge, e che troppo ci preoccupiamo del modo di metterla in esecuzione.

Prego la Camera di considerare che quando questa legge ha stabilito l'affrancazione, suppone il caso che colui il quale voglia giovarsi del diritto di affrancarsi dalla prestazione abbia quello che gli abbisogna per farne la dichiarazione, vale a dire, le ricevute rilasciate dal direttario, ed in questo caso niun pericolo, nessun ostacolo.

Se poi queste ricevute non fossero state rilasciate, vuol dire che siensi fatti dei pagamenti in buona fede, ed allora ci ha presunzione che cotale buona fede faccia concordare la dichiarazione del debitore con la coscienza del direttario, ed in tal caso anche non esistendo queste ricevute si potrebbe fare l'affrancamento sempre per la mutua buona fede. Ma se le ricevute mancano e il direttario non ritiene l'asserzione dell'enfiteuta, in questo caso è inevitabile che ci si rimedi contentivamente, come di ogni altra controversia, innanzi ai magistrati competenti. A modo d'esempio, l'enfiteuta farebbe la dichiarazione asserendo: *Io vi ho pagato per anni dieci la somma di lire dieci*, e quindi per affrancarmene offro, a norma di legge, la rendita sullo Stato di altrettanta rendita annuale: se costui ha i ricevi, e i ricevi non sono impugnati, non ci ha contestazione; ma se il direttario impugnasse quei ricevi la contestazione sarebbe inevitabile. E quando non avesse l'enfiteuta ricevi, e volesse affrancare, se alla sua assertiva il corpo morale assente, la cosa procede, ma se oppugnasse, la contestazione è inevitabile. Quindi il caso che l'onorevole proponente immaginava non può schivarsi, e nel caso di contestazione conviene lasciare libera l'azione del potere giudiziario chiamato a deciderne, senza creare privilegi ed eccezioni.

Io pregherei l'onorevole Brunetti a ritirare l'emendamento, anche perchè consento coll'onorevole relatore della Commissione che in questa legge bisogna che noi ci facciamo a riguardare la celere attuazione del vantaggio che potremmo arrecare ai coloni, agli enfiteuti.

Non mi preoccupo già che questa legge sia stata discussa in Senato e votata a piccola maggioranza, e che la Camera dovrebbe ritornarci sopra. Ma una legge, la quale noi abbiamo la coscienza che farà ben buona prova, che farebbe sì che le masse agricole incominciassero a vedere attuato per esse alcun bene dai nuovi principii, quand'anche possa avere qualche menda, e l'onorevole guardasigilli in via di regolamento e la giurisprudenza provvederebbero; e nel caso di una possibile necessità d'interpretazione autentica potrebbe il Parlamento, quando che sia, deciderne. Sicchè nuovamente pregherei l'onorevole Brunetti a ritirare il suo emendamento, facendogli lode del suo impegno al bene dei coloni; il che dividiamo tutti, ma sempre fra i limiti di quella giustizia, che non alteri i diritti giuridici delle parti nel campo contentivo possibile.

BRUNETTI. Dirò dapprima all'onorevole relatore della Commissione che è vecchio canone *adducere inconveniens non est solvere argumentum*.

L'onorevole relatore ci ha detto l'inconveniente che verrebbe ove non ci fossero nè ricevute, nè atti negli archivi comunali, asserendo che allora non si saprebbe come fare. Io rispondo che potrebbe essere suggerito un altro modo. Ciò non toglie però che le ricevute e gli atti degli archivi comunali siano un mezzo agevole per venire alla liquidazione delle rendite pagate.

Ma io nell'articolo 7° proposto da me come emendamento prevedeva appunto questo caso che non fossero le ricevute, nè gli atti comunali, e proponeva che quante volte non possa, a termine dell'articolo precedente, stabilirsi la quantità media dell'ultimo decennio, la prestazione si ritenesse eguale alla parte corrispondente della rendita catastale del fondo. La Camera conseguente a sè stessa sostituirebbe forse la perizia; ma ciò non toglie che il mio emendamento abbia luogo.

Appellarsi poi al diritto comune è un aprir l'adito alle contestazioni giudiziarie, è un voler perpetuare quei fatti che fino ad oggi sono stati d'ostacolo in modo formidabile allo svincolamento della proprietà.

Infatti non ostante le molte leggi che a questo proposito si pubblicarono in Italia, la proprietà è in molte provincie ancora inceppata da prestazioni feudali e da canoni a favore di corpi morali. Porre in mezzo le contestazioni giudiziarie significa appunto ritornare al passato, significa rendere inutile questa legge.

Apprezzo immensamente i consigli dell'onorevole Minervini, ma se non metto alcun orgoglio nel sostenere i miei emendamenti, ho però un profondo convincimento in ordine alle proposte che faccio alla Camera. Non posso quindi ritirare il mio emendamento. Sono profondamente convinto che se non s'arrecano modificazioni ad alcuni articoli di questa legge per agevolare l'affrancazione delle varie prestazioni, questa legge rimarrà lettera morta, come rimasero lettera morta i de-